




ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

Nella sezione dedicata all'asse tematico "Interventi Stradali" ricadono quelli sulla rete stradale nazionale in gestione ad ANAS per un totale complessivo di 5.116,03 milioni di Euro, così suddiviso per regione.

REGIONE	FINANZIAMENTI FSC 2014-2020	REGIONE	FINANZIAMENTI FSC 2014-2020
Abruzzo	268,63	Molise	18,50
Basilicata	319,15	Piemonte	124,70
Calabria	434,05	Puglia	1.054,55
Campania	310,50	Sardegna	410,40
Emilia Romagna	46,80	Sicilia	1.054,10
Friuli Venezia Giulia	48,92	Toscana	218,30
Lazio	200,00	Umbria	82,00
Liguria	59,50	Valle d'Aosta	9,94
Lombardia	272,50	Veneto	69,50
Marche	114,00	TOTALE FSC 2014-2020	5.116,03



Il finanziamento di 5.077,53 €/milioni consente, unitamente a 794,17 €/milioni di altre risorse già disponibili, la realizzazione di interventi per un importo complessivo di 5.871,70 €/milioni; mentre il residuo pari a 38,50 €/milioni è destinato alla progettazione di ulteriori interventi.

ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

REGIONE	FINANZIAMENTI FSC 2014-2020	ALTRI FINANZIAMENTI	IMPORTO PROGETTI
Abruzzo	268,63	13,85	282,48
Basilicata	319,15	107,85	427,00
Calabria	434,05	-	434,05
Campania	310,50	-	310,50
Emilia Romagna	46,80	27,04	73,84
Friuli Venezia Giulia	48,92	9,65	58,57
Lazio	200,00	272,23	472,23
Liguria	52,50	29,90	82,40
Lombardia	270,00	211,80	481,80
Marche	114,00	-	114,00
Molise	12,00	21,00	33,00
Piemonte	124,70	-	124,70
Puglia	1.054,55	-	1.054,55
Sardegna	410,40	30,00	440,40
Sicilia	1.054,10	6,41	1.060,51
Toscana	218,30	25,43	243,73
Umbria	76,00	24,00	100,00
Valle d'Aosta	7,94	-	7,94
Veneto	55,00	15,00	70,00
TOTALE	5.077,53	794,17	5.871,70
Finanziamenti per progettazione	38,50		
TOTALE FSC 2014-2020	5.116,03		

Attività di ANAS come stazione appaltante e come gestore della rete

Nel corso del 2016 sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- sono state pubblicate circa 950 gare per appalti di lavori, forniture e servizi per un importo complessivo a base d'appalto prossimo a 2.300 €/milioni di cui quasi il 90% bandito dalla Direzione Generale e il restante 10% dai compartimenti;
- sono stati approvati 21 progetti di nuove opere (preliminari, definitivi ed esecutivi) per un importo complessivo di €/milioni 1.105;
- sono stati avviati 6 cantieri per nuove costruzioni per un investimento complessivo di €/milioni 59 e ne sono stati ultimati 26 per un investimento €/milioni 1.694;
- sono stati avviati 598 interventi di manutenzione straordinaria per un importo di €/milioni 443,54 e sono stati ultimati 451 interventi di manutenzione straordinaria per un importo di €/milioni 354,91;
- sono state bandite 463 gare di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di €/milioni 436,46;
- sono state bandite 521 gare di manutenzione ordinaria per un importo complessivo di €/milioni 160,77.

Complessivamente a fine anno i lavori in corso di esecuzione per nuove costruzioni ammontano a circa 5,6 miliardi di Euro e riguardano 57 cantieri.



3.3 Scenari normativi e del mercato

L'art. 1, commi 868-874 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), ha definito un nuovo meccanismo di finanziamento di ANAS finalizzato a migliorarne la capacità di programmazione e di spesa per investimenti e a garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, prevedendo che:

- a decorrere dal 01.01.2016, le risorse iscritte nel Bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS, confluiscono in un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione del MIT (co. 868). Tali risorse dovranno successivamente convergere, sulla base delle previsioni di spesa, nel conto di tesoreria intestato ad ANAS, entro il decimo giorno di ciascun trimestre e dovranno essere utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel Contratto di Programma - parte investimenti;
- gli utilizzi delle predette risorse dovranno inoltre essere rendicontati trimestralmente al MIT e il Bilancio annuale di ANAS dovrà dare evidenza della gestione del conto di tesoreria. Si demanda ad un Decreto MEF/MIT (allo stato non ancora emanato) la definizione delle modalità di attuazione della norma e di adeguati meccanismi di supervisione e controllo da parte del Ministero competente;
- il Contratto di Programma MIT-ANAS (c.d. "CdP"), avente ad oggetto le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta della Società nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico dalla stessa erogati in tutto il territorio nazionale, ha durata quinquennale e definisce i) il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi; ii) gli standard qualitativi e le priorità; iii) il cronoprogramma; iv) le sanzioni e vi) le modalità di verifica da parte del MIT. Lo schema di tale contratto è approvato dal CIPE, su proposta del MIT, di concerto con il MEF (co. 870);
- entro il 30 settembre di ogni anno, ANAS trasmette al MIT una relazione sullo stato di attuazione del CdP (ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere), sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il MIT, validata tale relazione, dovrà trasmetterla tempestivamente al CIPE, al MEF e alle competenti Commissioni parlamentari (co. 871);
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, il CIPE, su proposta del MIT, approverà eventuali aggiornamenti del CdP e del piano pluriennale di opere, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi (co. 872);
- qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal CdP, è previsto un meccanismo che consente ad ANAS, sulla base di motivate esigenze, di utilizzare le risorse del Fondo di cui alla lett. a) per realizzare altre opere incluse nel Piano pluriennale ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. (co. 873); nelle more stipula del CdP 2016-2020, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel CdP per l'anno 2015.

Accanto alle norme che hanno specificatamente inciso sul riassetto di ANAS, si riporta, a seguire, una breve sintesi dei provvedimenti adottati nel corso del 2016 e che hanno interesse per ANAS S.p.A.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. Legge di stabilità per il 2016)

Oltre a quanto già evidenziato in ordine alle nuove modalità di finanziamento di ANAS, la Legge, pubblicata

ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015 ed in vigore dal 1.01.2016, reca le seguenti disposizioni di interesse.

Programmazione di beni e servizi [art. 1, co. 505]: si prevede l'obbligo, per tutte le "Amministrazioni Pubbliche", di approvare, entro il mese di ottobre di ogni anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo superiore a 1.000.000,00 Euro.

Versamento dei risparmi [art. 1, co. 506]: con riferimento al versamento al capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato delle somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa da parte delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ex art. 1, c. 3 L. n. 196/2009, si prevede che tale versamento sia effettuato in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile. A tal fine, in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista dovranno deliberare, in presenza di utili di Esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

Acquisizione centralizzata: si rafforza il sistema di centralizzazione degli acquisti, prevedendo:

- la facoltà per le P.A. e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall'ISTAT ex art. 1 L. n. 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di procedere ad affidamenti per specifiche categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni CONSIP, a condizione che gli stessi i) conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e ii) prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% (in caso di telefonia fissa o mobile) e del 3% (in caso di carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento) rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP (c.d. *outside option*). Tutti i contratti stipulati secondo tali modalità dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva (con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni CONSIP che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati) e dovranno essere trasmessi all'ANAC. In via sperimentale, la c.d. *outside option* non troverà applicazione nel triennio 2017-2019 (c. 494);
- l'obbligo, per le società controllate dallo Stato e dagli Enti Locali che siano organismi di diritto pubblico ex art. 3, c. 26 D.Lgs. n. 163/2006, ad eccezione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, di utilizzare i parametri di prezzo-qualità definiti dalle Convenzioni CONSIP, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse ex art. 26, c. 3 L. n. 488/1999 (obbligo di rispetto del benchmark) (c. 495);
- l'estensione della possibilità di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP, anche con riferimento alle attività di manutenzione (c. 504);
- che, con Decreto del MEF (D.M. 21 giugno 2016), siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni CONSIP. Una volta attivate tali convenzioni, i valori delle caratteristiche essenziali ed i relativi prezzi saranno pubblicati sul sito del MEF e sul portale degli acquisti in rete. Tali dati costituiranno i parametri di prezzo-qualità di riferimento ex art. 26, c. 3 L. n. 488/1999. Le P.A. obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni CONSIP potranno procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione, specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della P.A., per mancanza di caratteristiche essenziali (c. 507-510).

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle P.A. [art. 1, co. 512-517]: al fine di garantire la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia


ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

informatica e di connettività, realizzando, nel triennio 2016-2018, un risparmio complessivo pari al 50% della spesa annuale media sostenuta nel triennio 2013-2015, al netto dei canoni per i servizi di connettività e della spesa effettuata tramite CONSIP, si prevede:

- l'obbligo, per le P.A. centrali e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall'ISTAT ex art. 1 L. n. 196/1999, di provvedere ai propri approvvigionamenti in tali settori esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP per i beni e i servizi disponibili presso la stessa;
- che l'inosservanza delle predette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Limiti ai compensi (art. 1, c. 672-674): mediante la sostituzione dell'art. 23-bis, c. 1 D.L. n. 201/2001, si demanda ad un Decreto del MEF, da adottarsi entro il 30.04.2016 (allo stato non ancora emanato), l'individuazione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società direttamente e indirettamente controllate dalle PA, di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate) al fine di individuare fino a 5 fasce per la classificazione delle medesime. Per ciascuna fascia sarà determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i Consigli di Amministrazione devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre P.A.

Obblighi di pubblicazione (art. 1, c. 675-676): si prevede l'obbligo, per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre P.A. di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate) di pubblicare entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i 2 anni successivi alla loro cessazione, una serie di informazioni specificamente dettagliate nella norma. La pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento del compenso, ed in caso di omissione o parziale pubblicazione, sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta il soggetto responsabile della pubblicazione (cfr. responsabile della trasparenza) nonché il soggetto che ha effettuato il pagamento. La disposizione è stata poi ripresa dal D.Lgs. n. 97/2016 (di cui infra).

Proroga termini (art. 1, co. 807-809): si è prorogato dal 31.12.2015 al 31.12.2016 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti ("OGV"), qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica o l'espletamento di procedure VAS o VIA. Non è prevista l'applicazione di sanzioni, ove l'OGV sia assunto entro il 30.06.2016. Di contro, si applicherà la sanzione complessiva dell'1,5% del finanziamento concesso nel caso in cui l'assunzione dell'OGV abbia luogo nel semestre 1.07-31.12.2016. La mancata assunzione di OGV nel termine prorogato determina la definitiva revoca del finanziamento. Si segnala che la misura in esame è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 244/2016 (c.d. "Mille Proroghe") di cui infra.

Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. Decreto "Mille proroghe"), convertito dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015 e in vigore dallo stesso 30.12.2015, è stato convertito dalla L. n. 21/2016 (in vigore dal 27.02.2016) e reca le seguenti disposizioni di interesse. Proroga dei termini in materia economica e finanziaria (art. 10): si proroga:

- per l'anno 2016 il divieto (ex art. 1, c. 141 L. n. 228/2012) per le P.A. inserite nel Conto Economico Consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ex art. 1, co. 3 L. n. 196/2009, di effettuare spese di ammontare

ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (art. 10, co. 3);

- a tutto il 2016 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30.04.2010, ridotti del 10% - stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle P.A. ex art. 1, c. 3 L. n. 196/2009 ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo ex art. art. 6, c. 3 D.L. n. 78/2010. La misura è stata estesa a tutto il 2017 dal D.L. n. 244/2016 (cfr. infra);
- a tutto il 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle P.A. inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ex art. 1, co. 3 L. n. 196/2009 e utilizzati a fini istituzionali;
- proroga dei termini relativi a interventi emergenziali (art. 11): si proroga al 31.12.2016 l'incarico del Commissario per gli interventi di ripristino della viabilità danneggiata a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel 2013, attribuito al Presidente di ANAS ex art. 1, co. 123 L. n. 147/2013.

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. collegato Ambiente)

La Legge, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18.01.2016 e in vigore dal 2.02.2016, reca le seguenti disposizioni di interesse ANAS.

Disposizioni per agevolare il ricorso agli "appalti verdi" (art. 16): si introduce un incentivo, in termini di riduzione dell'importo della garanzia posta a corredo dell'offerta e del suo successivo rinnovo, per gli operatori che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS, di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o di marchio Ecolabel. Mediante una modifica dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, si introducono anche dei criteri ambientali ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La norma è stata da ultimo ripresa dal nuovo Codice dei Contratti.

Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi (art. 18): è sancito l'obbligo per le P.A. nell'ambito delle categorie per le quali il "Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi nel Settore della Pubblica Amministrazione" di cui al Decreto MATT 11.04.2008 (c.d. "PAN GPP") prevede l'adozione dei "Criteri Ambientali Minimi" (c.d. "CAM"), di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Decreti MATT normativamente indicati, in relazione a specifiche categorie di forniture e affidamenti.

Accordi di Programma ed incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiale post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (art. 23): si prevede l'obbligo, per le P.A. e gli enti gestori delle infrastrutture, di prevedere, nelle gare per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri relativi alle caratteristiche ambientali ed al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, nelle percentuali fissate da Decreti del MATT da adottare il 2.08.2016.

Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale (art. 14): mediante una modifica dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003, si introduce una nuova disciplina in materia di attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale, prevedendosi anche con riferimento ai procedimenti in corso al 2.02.2016 - l'obbligo, per i gestori di beni demaniali, ivi incluse le



ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

strade pubbliche, interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, di indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.

Legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture" (c.d. Legge Delega)

La Legge, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29.01.2016 ed in vigore dal 13.02.2016, definisce i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio delle deleghe legislative per il recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture. La delega legislativa in esame è stata esercitata con l'emanazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti).

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante l' "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Il Decreto, adottato in attuazione della Legge n. 11/2016, è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19.04.2016, entrando in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. Le norme del Nuovo Codice dei Contratti si applicano "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti" (art. 216).

Diverse sono le novità introdotte dal Codice destinate ad avere un impatto diretto sull'operatività di ANAS:

Centralità dell'ANAC: Il Nuovo Codice affida all'ANAC un ruolo importante, con molti nuovi poteri. In particolare, si rinuncia demandare ad un Regolamento generale la definizione di una disciplina secondaria, riconoscendo più ampi poteri di soft regulation all'Autorità, chiamata a definire la disciplina di dettaglio mediante linee guida, atti di indirizzo, bandi-tipo e contratti-tipo approvati elaborati in stretta collaborazione con il MIT. Per evitare di bloccare il settore nel periodo transitorio, si prevede un'abrogazione graduale del D.P.R. n. 207/2010.

Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti: Si prevede l'introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, gestito dall'ANAC, a cui è demandata anche la definizione delle relative modalità di attuazione. I requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione saranno definiti dalla stessa ANAC con le Linee guida (allo stato non ancora emanate) tenuto conto della capacità di programmazione e progettazione della fase di affidamento e di esecuzione e dell'attività di controllo. La durata della qualificazione è fissata in 5 anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

Il principio di aggregazione della domanda: Si esprime un evidente favore per le forme di aggregazione della domanda, in linea con i principi delle nuove Direttive Comunitarie e con l'esigenza di ottimizzare la spesa pubblica, riducendo il numero delle stazioni appaltanti.

La progettazione (art. 23): Si valorizza la fase progettuale come punto di snodo nel ciclo di realizzazione delle opere pubbliche, promuovendo l'elevazione degli standard di qualità ed un potenziamento delle attività di verifica e di controllo da parte delle stazioni appaltanti. Da tale impostazione consegue, in primis, una nuova articolazione della progettazione in materia di lavori su tre nuovi livelli di successivi approfondimenti tecnici: 1)

ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

piano di fattibilità tecnica ed economica, 2) progettazione definitiva e 3) progettazione esecutiva (cfr. art. 23). Sparisce la fase della "progettazione preliminare". Altrettanto innovativo è il principio secondo cui, di regola, deve essere posto a base di gara il progetto esecutivo, con conseguente notevole limitazione della possibilità di utilizzo dell'appalto integrato. Altro aspetto da segnalare consiste nel superamento del principio di favore per l'attività progettuale interna delle stazioni appaltanti previsto dal DLgs. n. 163/2006 (art. 24).

Scelta delle procedure (art. 59): Viene ampliato l'elenco delle procedure di scelta del contraente, introducendo, accanto alla procedura aperta, ristretta, negoziata senza previo bando e al dialogo competitivo, le nuove tipologie del partenariato per l'innovazione e della procedura competitiva con negoziazione.

La qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84): Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 viene mantenuto il sistema di qualificazione improntato sugli organismi di attestazione (SOA) autorizzati dall'ANAC. In chiave innovativa rispetto al passato, tuttavia, l'attuazione di tale sistema di qualificazione è subordinata all'emanazione, da parte dell'ANAC, di apposite linee guida, con cui dovranno essere definiti i casi e le modalità di avvalimento nonché i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del relativo possesso. Fino all'entrata in vigore di dette Linee guida continueranno ad essere applicate le norme del D.P.R. n. 207/2010.

I criteri reputazionali (art. 83): Si prevede l'istituzione presso l'ANAC di un sistema di penalità e premialità delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché sull'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (art. 95): Viene superato il tradizionale principio di equivalenza dei criteri di aggiudicazione, individuando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio principe per l'aggiudicazione degli appalti. Il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato in via solo residuale - previa adeguata motivazione - in relazione ad una serie di ipotesi specifiche. Altra novità consiste nella previsione del criterio del prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La Commissione di aggiudicazione (artt. 77-78): Si prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, all'interno del quale le stazioni appaltanti saranno tenute a scegliere, mediante sorteggio, i componenti delle commissioni di gara. La stazione appaltante potrà nominare componenti interni in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie UE o per quelli che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione. Fino a quando non sarà operativo il nuovo sistema le commissioni continueranno ad essere nominate da ciascuna stazione appaltante secondo regole previamente definite.

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"

Il Decreto, pubblicato sulla G.U. n. 12 dell'8.06.2016 e in vigore il 23.06.2016, è stato elaborato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della L. n. 124/2015, al fine di riordinare e semplificare la disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.. I soggetti tenuti all'applicazione delle norme in materia di trasparenza - ivi incluse le società in controllo pubblico - devono adeguarsi alle modifiche introdotte ed assicurare l'effettivo esercizio del diritto accesso, entro il 23.12.2016. Si riportano di seguito le novità di maggiore interesse aziendale.

Il nuovo accesso civico (art. 6): al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento dei fini istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, si introduce una nuova forma di accesso civico, equivalente

**ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016**

a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act, secondo cui chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 5): Si demanda all'AgID, la gestione del sito internet denominato "Soldi pubblici", che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle PA. e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni, nonché all'ambito temporale di riferimento. A tal fine, si prevede l'obbligo, per ciascuna PA., di pubblicare, in una parte della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti, consentendo la consultazione degli stessi in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9): Al fine di rendere agevole l'accesso ai dati e documenti pubblicati sul sito istituzionale, evitando duplicazioni, si prevede che le PA. titolari delle banche dati indicate dall'Allegato al Decreto, i cui contenuti abbiano ad oggetto informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, debbano rendere pubbliche le predette banche dati, in modo tale da consentire ai soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi pubblicitari assolvere agli stessi mediante l'indicazione sul proprio sito istituzionale del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo ei titolari di incarichi dirigenziali (art. 13): Si estende l'obbligo delle PA. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente



ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. La norma prevede inoltre: l'obbligo per i dirigenti di comunicare alla P.A. presso cui sono in servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione ai limiti retributivi previsti dall'art. 13 del D.L. n. 66/2014 (240.000 Euro lordi), per la pubblicazione sul sito istituzionale; l'obbligo per le P.A. di indicare, negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione del cittadino, con particolare riguardo ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 19): Si prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10): Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC") i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Il Decreto, elaborato in attuazione dell'art. 18 della L. n. 124/2015, è stato pubblicato sulla G.U. n. 210 del 2016, entrando in vigore il successivo 23.09.2016, e disciplina la costituzione di società da parte di P.A., nonché l'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali P.A. in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, facendo salve le specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. Per quanto di interesse ANAS, il provvedimento prevede quanto segue.

Finalità perseguitibili mediante acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche (art. 4): Si prevede l'obbligo per le P.A. ex art. 1, co. 2 del DLgs. n. 165/2001 di costituire società e acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per le svolgimento delle seguenti attività: i) produzione di servizi di interesse generale (ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi); ii) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra P.A.; iii) realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato con procedura ad evidenza pubblica; iv) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti; v) servizi di committenza o di committenza ausiliaria. Il Gruppo ANAS è esentato dall'applicazione di tale Disposizione (art. 26).

Società in house (artt. 4 e 16): Si prevede che le società a partecipazione pubblica destinatarie di affidamenti diretti di appalti o concessioni sono tenute ad operare, in via prevalente (in misura pari ad almeno l'80% della loro attività), nello svolgimento dei compiti a esse affidati dagli enti pubblici. L'eventuale produzione ulteriore è consentita solamente a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale (art. 16, co. 3). Il mancato rispetto del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ex art. 2409 C.C. e comporta l'obbligo di sanare tale irregolarità, entro 3 mesi, rinunciando ai relativi rapporti contrattuali ovvero agli affidamenti diretti. In quanto



organismi "in house" delle amministrazioni socie, tali società sono inoltre soggette al c.d. "controllo analogo" della P.A., la quale esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Misure in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25): Si prevede: (i) la possibilità per la P.A. socia di definire, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali o pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale (art. 19, co. 5); (ii) l'obbligo per le società pubbliche di procedere, entro il 23.03.2017, ad una ricognizione del personale in servizio, al fine di individuare eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente dovrà essere trasmesso alla regione nel cui territorio la Società ha sede legale, secondo le modalità che verranno definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - allo stato non ancora emanato - che dovrà provvedere a formare un elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e ad agevolare processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi ulteriori 6 mesi, le regioni dovranno trasmettere gli elenchi dei lavoratori non ricollocati all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che formerà un nuovo elenco; (iii) il divieto, fino al 31.06.2018, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità da definirsi con il citato D.M., ai predetti elenchi. Tale divieto potrà essere derogato, previa autorizzazione del MEF, esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerenti a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile nell'elenco.

Disciplina transitoria (art. 26): Si prevede l'obbligo per le società a controllo pubblico già costituite al 23.09.2016 di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2016; obbligo differito al 31.12.2017 per le società a capitale misto pubblico-privato.

Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche (art. 20): Si prevede un meccanismo di verifica e monitoraggio annuali dell'assetto complessivo delle società partecipate anche mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione). Detti piani sono adottati - secondo uno specifico procedimento - entro il 31 dicembre di ogni anno, ove le P.A. rilevino, tra le altre, partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie previste dal Decreto in esame ovvero società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24): Si prevede che le partecipazioni detenute dalle PA al 23.09.2016, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2 (Piani di Razionalizzazione), sono alienate o sono inglobate nei piani di razionalizzazione. A tal fine, si demanda quindi a ciascuna PA il compito di effettuare, entro il 23.03.2017, la ricognizione di tali società, individuando quelle che devono essere alienate. L'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro.

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"

Il Decreto, elaborato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 124/2015 e in vigore dal 14.09.2016, pone in essere una complessa riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale dei cittadini e delle imprese, garantendo, contestualmente, il diritto di accesso ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in modalità digitale.

ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229

Il Decreto, in vigore dal 19.12.2016, recepisce all'art. 15-ter - introdotto in sede di conversione - il disposto di cui all'art. 7 del D.L. n. 205/2016 (non convertito), che demanda ad ANAS, in qualità di soggetto attuatore di protezione civile, la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della stessa, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016 nonché, ove necessario, degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali.

In attuazione della disposizione in esame, è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 408 del 15.11.2016, che individua il Soggetto Attuatore nell'Ing. Fulvio Soccodato.

Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini" (c.d. Decreto "Mille Proroghe")

Il Decreto, pubblicato sulla GU. n. 304 del 30.12.2016 e in vigore dalla medesima data, reca le seguenti misure di maggiore interesse aziendale:

Proroga per effetto di Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell'ambito della programmazione del FSC (art. 9, co. 8): si proroga (dal 31.12.2016) al 31.12.2017, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti ("OGV"), qualora, nell'ambito della programmazione relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VAS o di VIA. Sono parimenti prorogati i termini per l'applicazione delle sanzioni previsti dall'art. 1, co. 808 della L. n. 228/2015.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 13, co. 1): si proroga:

- a tutto il 2017 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30.04.2010, ridotti del 10% - stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle P.A. di cui all'art. 1, co. 3 L. n. 196/2009 ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo ex. art. 6, co. 3 D.L. n. 78/2010, conv. dalla L. n. 122/2010 (co. 1);
- a tutto il 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ex art. 1, c. 3 L. n. 196/2009 e utilizzati a fini istituzionali (art. 3, co. 1, D.L. n. 95/2012).

Si segnala che, nel corso dell'iter di conversione del provvedimento, sono stati introdotti all'art. 9 del Decreto i nuovi commi da 9-quater a 9-septies, che, al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, prevedono l'esenzione del Gruppo ANAS, per il triennio 2017-2019, dall'applicazione: (i) delle norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali (co. 9-quater); (ii) delle norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo (9-quinquies).

Le predette esenzioni si applicano nei limiti delle disponibilità di ANAS, fermo restando l'obbligo di versamento all'entrata del Bilancio dello Stato di cui all'art. 1, co. 506 della L. n. 208/2015 (9-sexies).

Per quanto concerne poi le novità normative intervenute successivamente al 1° gennaio 2017, si segnala l'emanazione dei seguenti provvedimenti:



Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017-2019"

La Legge, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016 e in vigore dal 1.01.2017, reca le seguenti misure di interesse ANAS.

1. Stato di previsione del MIT: si prevede che dal 2017 entri nella gestione del competente MIT il capitolo di spesa relativo alle somme destinate ad ANAS connesse a operazioni finanziarie per la realizzazione di opere stradali in precedenza collocato nello stato di previsione del MEF.
2. Misure di efficientamento della spesa per acquisti (co. 421): La Disposizione prevede la facoltà, per le PA, obbligate a ricorrere a CONSIP di procedere, ove non siano disponibili i relativi contratti e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tal caso, l'ANAC rilascia il CIG (art. 9, c. 3-bis D.L. n. 66/2014). Considerato l'inserimento della norma in esame nell'ambito dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, la disposizione sembra doversi intendere limitata alle sole PA statali, centrali e periferiche.

Cambiamenti normativi intervenuti in materia giuslavoristica e del costo del lavoro

Con riferimento agli interventi normativi relativi all'anno 2016 di maggior rilievo in ambito giuslavoristico, si segnalano di seguito i principali provvedimenti che sono stati emanati e hanno introdotto importanti modifiche nel settore di riferimento.

In primis, si segnala la pubblicazione, in data 28 dicembre 2015, della Legge di Stabilità n. 208, vigente a far data dal 1° gennaio 2016, che contiene alcune norme di interesse in materia di personale. In particolare, la legge ha disposto la proroga dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con alcune modalità differenti rispetto a quelle previste per l'anno precedente (periodo massimo di 24 mesi di fruizione del beneficio, consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato nel limite massimo di un importo pari a 3.250 Euro su base annua).

Confermata per il 2016 e prorogata per gli anni 2017 e 2018, dalla Legge di Stabilità per il 2017, la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico (voucher) da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.

È stata, altresì, data la possibilità ai lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di determinati requisiti - quali l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (o forme sostitutive di questa), la titolarità di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, il possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 - di ridurre l'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60% (c.d. part-time agevolato), ottenendo dal datore di lavoro, con cadenza mensile, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tra gli altri provvedimenti emanati nelle materie attinenti alla gestione del personale, si segnala l'entrata in vigore dal 12 marzo 2016, di una nuova disciplina per la trasmissione delle comunicazioni delle dimissioni dal rapporto di lavoro in via telematica, attraverso la compilazione di un apposito modulo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015).

Tra gli altri provvedimenti di interesse, si segnala la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016. Di particolare rilievo sono le modifiche riguardanti il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca; l'ampliamento dello "status" di disoccupato; le disposizioni inerenti alla disciplina per i lavoratori disabili e la materia dei controlli a distanza.

ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

In data 23 settembre 2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, recante il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica", emanato in attuazione della Delega di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Con riferimento agli aspetti inerenti al personale, il Decreto in commento contiene diverse disposizioni di interesse per ANAS, tra le quali si segnalano le seguenti:

- L'art. 11, recante "Organici amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", il quale prevede una serie di prescrizioni in materia di limiti ai trattamenti economici e relativamente agli incarichi societari conferiti alle società in controllo pubblico. In particolare, si stabilisce:
 - che i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico debbano possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, che saranno stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ferme restando le norme dettate dal D.Lgs. n. 39/2013, e dall'art. 5, co. 9, del D.L. n. 95/2012, (co. 1);
 - l'emanazione di un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante il quale dovranno essere definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico. Per ciascuna fascia, inoltre, verrà determinato il limite dei compensi massimi al quale gli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti devono fare riferimento, che non potrà, comunque, eccedere il limite massimo di Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre p.a. o da altre società a controllo pubblico. Le società suddette dovranno verificare il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il Decreto di cui sopra. Restano fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori;
 - che le medesime società dovranno individuare i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'Esercizio precedente, nonché i casi in cui la parte variabile può essere corrisposta all'amministratore anche in presenza di risultati negativi. Fino all'emanazione del Decreto, resteranno in vigore le Disposizioni contenute nell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012 e nel Decreto MEF n. 166/2013;
 - il divieto di attribuire incarichi di amministratori delle società a controllo pubblico ai dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora gli amministratori siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Rispetto a tale previsione, l'art. 27, comma 7, sancisce l'obbligo di adeguamento per le società in controllo pubblico entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto;
 - il divieto di corrispondere ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero, di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 C.C.;
 - l'obbligo di collocare in aspettativa non retribuita, con sospensione dalla iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che siano al contempo componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro;
 - la limitazione, ai casi previsti dalla legge, della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta per le Società in controllo pubblico. Nel caso di costituzione, non potrà, comunque, essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque la stessa deve essere



ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;

- la permanenza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- l'art. 19, rubricato "Gestione del personale", il quale prevede l'estensione per il personale delle società in controllo pubblico dell'applicazione delle disposizioni di legge privatistiche anche in materia di ammortizzatori sociali, nonché l'obbligo di stabilire, con propri provvedimenti interni, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego. I provvedimenti selettivi dovranno essere pubblicati sul sito web istituzionale della società. In assenza di detti provvedimenti, nonché delle procedure di selezione, salvo quanto previsto dall'art. 2126 del C.C., i contratti stipulati sono nulli. La Società, nel rispetto del disposto normativo citato, ha provveduto a modificare il proprio regolamento per il reclutamento del personale adeguandolo alle prescrizioni imposte;
- l'art. 25, recante "Disposizioni transitorie in materia di personale", il quale vieta, fino al 30 giugno 2018, alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo ad elenchi del personale eccedente che ciascuna società è tenuta a redigere e trasmettere alla regione nel cui territorio la società ha sede legale. I rapporti di lavoro stipulati in violazione sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 CC. e dell'art. 15 del Decreto. Si precisa a riguardo che, come si esplicerà in seguito, la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016) ha previsto per il Gruppo ANAS una deroga al blocco assunzionale di cui sopra.

Si evidenzia, inoltre, un'importante sentenza della Consulta (sent. n. 251/2016 - G.U. n. 48 del 30 novembre 2016) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Delega di riforma della PA. (Legge n. 124 del 2015), limitatamente alle norme contenenti la Delega al Governo in diverse materie, tra cui in tema di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui non è stata prevista l'intesa della Conferenza Stato Regioni nell'iter di approvazione dei decreti attuativi. Ad oggi, i decreti attuativi interessati dalla pronuncia di incostituzionalità, tra i quali il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, sono oggetto di esame per l'attuazione di relativi interventi correttivi.

Con riguardo alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio n. 232 dell'11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), tra le previsioni di maggiore interesse per l'anno 2017, si segnala quanto segue:

- in materia di incentivi alle assunzioni, a fronte di numerosi incentivi "generalisti" cessati il 31 dicembre 2016, sono stati introdotti nuovi incentivi "mirati" all'assunzione di determinate tipologie di lavoratori come, ad esempio, quelli relativi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro; quelli relativi ai giovani assunti con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione), a tempo determinato (anche in somministrazione), ovvero, con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché quelli relativi ai lavoratori del Mezzogiorno. Restano, infine, anche per l'anno 2017, i c.d. bonus "strutturali" per l'assunzione di lavoratrici, di lavoratori over 50 e di lavoratori in godimento di Cigs e Naspi;
- a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è stato istituito l'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica (APE). L'istituto si sostanzia, per gli aventi diritto, in un prestito corrisposto in quote mensili per dodici mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e la cui restituzione avverrà a partire dalla maturazione del diritto alla pensione, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Per lo stesso periodo e sempre in via sperimentale, è stata introdotta

ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016

l'APE c.d. "sociale" che si affianca a quella volontaria ed aziendale e si rivolge a determinate categorie di lavoratori che vertono in condizioni di difficoltà;

- sono state introdotte diverse misure per la natalità e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In particolare, è stato istituito un "Fondo di sostegno alla natalità", volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stato riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 Euro (c.d. "mamma domani"); la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 ed a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Si segnala, infine, come sopra evidenziato, che in sede di conversione in Legge del Decreto Mille Proroghe, sono state introdotte, per il triennio 2017-2019, delle deroghe per il Gruppo ANAS in merito alla disciplina vigente sulla *spending review*. Il Gruppo, pertanto, nel periodo di riferimento, potrà procedere:

- alla spesa per incarichi di studio, consulenza e per formazione con riferimento alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economici sugli interventi stradali, al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché contenerne i costi di realizzazione;
- all'assunzione, anche a tempo indeterminato, di diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche, nonché, di personale tecnico-operativo per le attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali e per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza.



A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Viadotto "Italia"